

PROVVEDIMENTO DI RIAMMISSIONE

Procedura aperta in modalità telematica

Oggetto: Servizio di fornitura contenitori, ritiro, trasporto e invio a trattamento di rifiuti raccolti presso i centri di raccolta e/o stazioni di travaso del Gruppo Veritas.

Riferimento: BS 273-17/MS

Premesso che

- in data 11/04/2018 veniva bandita la procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura contenitori, ritiro, trasporto e invio a trattamento di rifiuti raccolti presso i centri di raccolta e/o stazioni di travaso del Gruppo Veritas;
- nel termine fissato dal disciplinare pervenivano offerte dalle ditte:
 1. SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
 2. SE.FI AMBIENTE SRL
 3. ECO ERIDANIA SPA
- in data 05/06/2018 la Commissione di Gara si è riunita in seduta pubblica per procedere all'analisi delle offerte amministrative presentate dagli operatori economici concorrenti e procedeva con la trasmissione della documentazione concernente i criteri di selezione al Collegio di Esperti all'uopo nominata affinché valutasse la sussistenza o meno dei requisiti previsti dal bando di gara;
- in data 19/07/2018 la Commissione di Esperti si pronunciava per la sussistenza dei requisiti in capo alle ditte concorrenti sopra indicate. Relativamente alla ditta SASTE Srl riscontrava invece l'assenza del requisito dell'iscrizione all'ANGA in categoria 1 A ordinaria oppure sotto-categoria D classe F e per tale motivo non procedeva alla verifica degli altri requisiti;
- in data 01/08/2018 in seduta pubblica la Commissione di Gara dava lettura della decisione del Collegio di Esperti. In tale sede la ditta SASTE Srl manifestava il proprio dissenso e contestava l'esclusione in quanto a suo dire l'iscrizione in categoria 1 classe F antecedente alla data di entrata in vigore della delibera n.5/2016 comportava di diritto l'iscrizione alle sottocategorie di cui alla medesima delibera, in classe F. La Commissione di Gara procedeva quindi alla sospensione temporanea della seduta al fine di approfondire la questione e, come risulta dal verbale di gara *"si confrontava con un referente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, il quale comunica che l'iscrizione in categoria 1 (con provvedimento di data antecedente all'entrata in vigore della Deliberazione del 03/11/2016), comprende tutti i servizi delle sottocategorie previste dalla citata delibera e nello specifico, chi risulta iscritto alla categoria1 classe F, può effettuare i servizi delle sottocategorie sopra descritte, ma sempre con riferimento al bacino di popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti"*. Sulla scorta delle informazioni ricevute la Commissione, fatte le opportune valutazioni in ordine alla carenza del requisito della popolazione servita, decideva nel senso di confermare il parere espresso dal Collegio di Esperti. Riprendeva quindi la seduta pubblica, comunicava ai presenti l'esito dell'approfondimento, e procedeva con l'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse nonché alla redazione della graduatoria relativamente ai lotti 1, 3, 4;
- la Stazione Appaltante, al fine di supportare la decisione presa dalla Commissione di Gara, procedeva a formulare quesito scritto allo stesso Albo Nazionale Gestori Ambientali della sezione Veneto, già contattato telefonicamente, in ordine all'interpretazione della norma;
- in data 07/08/2018 VERITAS Spa, a seguito provvedimento di esclusione, riceveva istanza di riammissione da parte della ditta SASTE Srl;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas

- al quesito posto rispondeva, in luogo della più volte sollecitata sezione Veneto, il Comitato Nazionale, mediante Circolare n. 151 del 26/09/2018;
- la Circolare stravolgeva la risposta della sezione Veneto, affermando il principio che *“le imprese già iscritte alla data in vigore della Delibera 5/2016 per le attività ora inquadrare nelle suddette sottocategorie devono intendersi iscritte nelle classi d’iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata”*;

Tutto ciò premesso, si dispone:

- l’annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della L. 241/1990, dell’esclusione dalla procedura e, contestualmente, l’accoglimento dell’istanza di riammissione al prosieguo dell’iter di gara dell’offerta presentata dalla ditta SASTE Srl;
- la trasmissione al Collegio di Esperti della decisione della Stazione Appaltante al fine del proseguo della valutazione in ordine alla sussistenza dei restanti requisiti previsti dal disciplinare di gara.

Venezia, 22/10/2018

DIREZIONE ENERGIA E
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO
F.to Il Direttore
Dott. Massimo Zanutto

